

tiva nazionale e in grado di **coniugare il Turismo con la Protezione Civile** e la circolazione stradale. La lettera che alleghiamo del sindaco del **Comune di Pezzolo Valle Uzzone (385 abitanti)** dimostra come anche un **piccolissimo comune è in grado di allestire un'Area Attrezzata utile sia al Turismo e sia alla Protezione Civile**. La lettera della Prefettura di Vibo Valentia che alleghiamo, evidenzia come sia utile effettuare un mailing a tutti i sindaci di competenza in quanto consente di valutare se la maggior parte di loro confidano ancora nella sola fortuna anziché nelle leggi;

2. l'articolo 2 riprende la parte saliente della Legge quadro per il turismo n. 217/1983, integrandola unicamente con le Aree Attrezzate Multifunzionali ed i Campeggi Municipali Multifunzionali;
3. l'articolato, demandando gli aspetti tecnici all'emanazione di specifiche norme tecniche d'attuazione, vede esaltato sia il ruolo del legislatore, sia il ruolo del tecnico che sarà chiamato ad affrontare, risolvere, definire le parti squisitamente tecniche;
4. varerete una legge chiara e duratura, con norme tecniche d'attuazione aggiornate, che produrrà sicuramente sviluppo economico, culturale, occupazionale.

Articolato

Articolo 1 - Finalità

La presente Legge definisce le strutture ricettive per il Turismo, con lo scopo di coniugare le attività in materia di turismo, con interventi utili a passare dal concetto di Protezione Civile a quello di Prevenzione Civile.

Articolo 2 - Definizioni e tipologie delle strutture ricettive

1. **Gli alberghi** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
2. **I motel** sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei veicoli e/o delle imbarcazioni.
3. **I villaggi-albergo** sono alberghi che, con unità abitative dislocate in un'unica area, forniscono agli utenti servizi centralizzati.
4. **Le residenze turistico-alberghiere** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori, in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

5. **I campeggi** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per il parcheggio, la sosta, il soggiorno e il campeggio di cittadini provvisti d'attrezzature e/o rimorchi e/o veicoli autonomi utili al ricovero.
6. **I campeggi municipali multifunzionali** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per il parcheggio e la sosta dei rimorchi e/o veicoli, il soggiorno e il campeggio dei cittadini, e in grado di ospitare adeguatamente gli interventi in emergenza della Protezione Civile.
7. **Le aree attrezzate multifunzionali** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per il parcheggio e la sosta dei veicoli, per ospitare ciclicamente manifestazioni/mercati/attività ricreative itineranti, e in grado di accogliere adeguatamente gli interventi in emergenza della Protezione Civile.
8. **I villaggi turistici** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per il parcheggio, la sosta, il soggiorno in allestimenti minimi, di cittadini provvisti di rimorchi e/o veicoli autonomi utili al ricovero.
9. **Gli alloggi agro-turistici** sono i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali gli imprenditori agricoli danno alloggio ai cittadini.
10. **Gli esercizi d'affittacamere** sono le strutture, composte di non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
11. **Le case e appartamenti per le vacanze** sono gli immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai cittadini, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
12. **Le case per ferie** sono strutture ricettive, attrezzate per il soggiorno di cittadini singoli e/o in gruppo, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, e da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. **Gli Ostelli della Gioventù** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, riservati ai giovani.
14. **I rifugi alpini** sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi ac-